SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 ottobre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

LEGGE 30 settembre 1993, n. **386.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

LEGGE 30 settembre 1993, n. **387.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

LEGGE 30 settembre 1993, n. **388.**

Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

Da 93G0459 a 93G0461

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. 389.

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.

3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.

4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al precedente comma, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del tesoro.

Art. 2.

Poteri speciali

1. Le società di cui all'articolo 1 e loro controllate, che operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle fonti di energia, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono tenute ad introdurre nei propri statuti, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, clausole che prevedano:

a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. In caso di motivato rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti del contratto di cessione. Fino al decorso del termine, e in ogni caso dalla data in cui il gradimento sia stato rifiutato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di cui al presente comma e dovrà cedere le stesse entro tre mesi. In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*bis* del codice civile;

b) divieto di scioglimento o di liquidazione della società, di trasferimento dell'azienda, anche per fusione o scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche statutarie che abrogano o modificano, nel periodo della loro efficacia, i poteri di cui sopra.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *b)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Art. 3

Efficacia dei poteri speciali

1. Le disposizioni statutarie relative ai poteri speciali non possono essere modificate; perdono efficacia alla scadenza del termine di cinque anni decorrente dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2 o del minor termine stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Altre clausole statutarie

1. Le società individuate con le modalità di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre nello statuto, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche in via transitoria:

a) particolari norme per la nomina delle cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza anche di minoranze azionarie;

b) un limite massimo di possesso azionario riferito al singolo socio ed al gruppo di appartenenza, per tale intendendosi la controllante, le controllate, le controllate di una stessa controllante, assegnando un termine di tre anni per la dismissione delle partecipazioni che eccedono il limite stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto

2. Quando negli statuti vengano introdotte le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, queste si applicano alla partecipazione di qualunque socio anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 5.

Quorum *e termini di convocazione e comunicazione delle assemblee*

1 Le previsioni di cui agli articoli 2 e 4 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-*bis* del codice civile.

2. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

Art. 6.

Operazioni societarie

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma, 2501-*quinquies*, 2501-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese.

Art. 7.

Competenze della Direzione generale del tesoro

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono così integrate:

f) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, anche se non concluse, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto dei predetti oneri con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0462

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1993, n. 390.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8ª commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE «POSTE ITALIANE»

Art. 1.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane», con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3.

2. Entro il 31 dicembre 1996, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, verificato lo stato di attuazione del piano generale di ristrutturazione di cui all'articolo 8, delibera la trasformazione dell'ente in società per azioni e approva un piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie.

Art. 2.

Attività dell'ente

1. L'ente «Poste Italiane» svolge le attività e i servizi già esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le altre attività economiche previste nello statuto. Nelle suddette attività non può essere inclusa la erogazione del credito. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Apposite convenzioni, da stipularsi entro il 31 dicembre 1993, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, regoleranno:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale con modalità che assicurino le tempestive rilevazioni dei flussi e l'immediatezza delle contabilizzazioni in tesoreria degli introiti e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato;

b) le modalità di movimentazione tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, anche per il tramite del sistema bancario, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art. 3

Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente

a) il presidente,

b) il consiglio di amministrazione,

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Art. 4.

Statuto e regolamento di amministrazione

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. In particolare, lo statuto deve contenere:

a) l'individuazione dei compiti dell'ente, e la ripartizione analitica delle competenze, anche a tutela dell'utenza;

b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici e le modalità di conferimento della loro titolarità; l'indicazione degli atti da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante o di altri Ministeri; la regolamentazione del trattamento economico-giuridico spettante al direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

4. L'ente è incluso nella tabella *A*, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza dell'attività svolta dall'ente nell'esercizio esaminato.

Art. 6.

Rapporti giuridici

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente

personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico dei reparti III.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale con onere a carico delle amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

5. L'ente «Poste Italiane» provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione p.t. proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione p.t. e l'ente «Poste Italiane».

8. L'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici, che assume anche le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste Italiane» nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7.

Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.326.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in L. 980.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. I beni diversi da quelli indicati nell'articolo 6 sono trasferiti al patrimonio dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, si procede alla individuazione ed alla valutazione dei beni suddetti.

Art. 8.

Programma di ristrutturazione

1. Ai fini degli adempimenti necessari per assumere la gestione dei servizi, l'ente predispone, entro tre mesi dalla sua trasformazione, sulla base dei principi di efficienza, recupero della qualità dei servizi e risanamento economico-finanziario, un piano generale di ristrutturazione. Tale piano, che sulla base delle accertate eccedenze di personale, deve comprendere un programma triennale di nuovo assetto del personale, è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della delibera.

2. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

Art. 9.

Trattamento tributario

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente «Poste Italiane».

3. L'ente «Poste Italiane» è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

Art. 10.

Contenzioso

1. Per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con l'ente «Poste Italiane» rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 11.

Attribuzioni del Ministero

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica e di telecomunicazioni, secondo le disposizioni vigenti in materia; esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia sul piano nazionale e internazionale le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; vigila sull'ente «Poste Italiane».

Art. 12.

Ordinamento del Ministero

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, anche in sede periferica, definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere anche compiti di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13.

Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella *B*. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14.

Oneri e coperture

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.326.000 milioni, ripartiti in lire 980.000 milioni per l'anno 1994, lire 186.000 milioni per l'anno 1995 e lire 160.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 104.000 milioni per l'anno 1994, in lire 107.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 110.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente generale	n.	8 (*)
Dirigente	»	44
9ª categoria	»	85
8ª categoria	»	170
7ª categoria	»	322
6ª categoria	»	350
5ª categoria	»	117
4ª categoria	»	128
3ª categoria	»	10
2ª categoria	»	66
Totale	n.	1 300

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente	n.	4 (*)
IX qualifica	»	3
VIII qualifica	»	6
VII qualifica	»	9
VI qualifica	»	6
V qualifica	»	3
IV qualifica	»	5
II qualifica	»	3
Totale	n.	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore

93G0464

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1993, n. 391.

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta la necessità di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0465

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci del predetto ente, rispettivamente in data 18 giugno 1993 e 28 giugno 1993 concernenti le modifiche degli articoli 6, 7 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7 e 9 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 6 (comma 4) La qualità di socio si acquista:

a) a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno 1/5 dei soci, con le modalità previste dagli articoli 7 e 13,

(Omissis).

Art. 7 (comma 2). Le proposte formulate dai soci ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *a)*, dovranno pervenire al presidente, con lettera raccomandata, entro il 15 novembre di ciascun anno.

Art. 9 (comma 2). Non possono essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'ente o verso la società conferitaria o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite;

(Omissis).

93A5416

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Viste le delibere del 28 maggio 1993 e del 7 giugno 1993 con le quali rispettivamente l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione della predetta fondazione hanno approvato le modifiche degli articoli 7 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7 9 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7 (primo comma). La qualità di socio si acquista

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva ad essa riservata di 100 soci, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno trenta soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 febbraio di ogni anno. Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà proporre più di un nominativo.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Saranno nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente paragrafo *a)* partecipano i soci di diretta nomina assembleare, ad esclusione quindi dei soci nominati a' sensi dei successivi paragrafi *b)* et *c)*.

Le eventuali deleghe rilasciate dai soci istituzionali a termini dell'art. 9, ultimo comma, potranno essere conferite solamente ad altri soci di nomina assembleare.

(Invariato il resto)

Art. 9 (ultimo comma). Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, lettera *a)*, ultimo comma, ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

93A5417

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazione allo statuto della fondazione Banca del Monte di Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo;

Vista la delibera del 14 luglio 1993, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica all'art. 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 14, primo comma, dello statuto della fondazione Banca del Monte di Rovigo, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 14 (comma 1). Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi residenti in provincia di Rovigo, nominati:

a) due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Omissis).

93A5418

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine;

Vista la delibera del 22 luglio 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7 e 8 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7, secondo comma, e 8, quarto, sesto e settimo comma, dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7 (comma II). Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione fra i cittadini residenti nei comuni delle province di Udine e di Pordenone; i due vice presidenti sono pure nominati dal consiglio di amministrazione: uno fra i cittadini residenti in comuni della provincia di Udine e uno fra i cittadini residenti nella provincia di Pordenone.

Art. 8

(Comma IV) Non possono ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipante.

(Comma VI). Il componente il consiglio di amministrazione che non interviene per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione a iniziativa del presidente

(Comma VII). Il componente il consiglio di amministrazione dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quadriennio successivo

93A5419

DECRETO 16 settembre 1993.

Modificazione allo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila.

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta fondazione, rispettivamente in data 29 aprile 1993 e 28 giugno 1993 concernenti la modifica dell'art. 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

E approvata la modifica apportata all'art. 17 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 17 - I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla fondazione

A far tempo dal primo gennaio 1994 le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente sono incompatibili con le corrispondenti cariche nella Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S p a

93A5420

DECRETO 16 settembre 1993

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta fondazione rispettivamente in data 10 maggio 1993 e 28 maggio 1993 relative alla modifica degli articoli 8 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta

Sono approvate le modifiche apportata agli articoli 8 e 16 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8. — L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei componenti del collegio dei revisori;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci in carica;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 16. — Presso la fondazione funziona un collegio composto da tre membri, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci e almeno uno, che assume la carica di presidente del collegio, deve risultare iscritto nel ruolo dei revisori contabili; fino a quando non sarà istituito, presso il Ministero di grazia e giustizia, il registro dei revisori contabili, il presidente del collegio dovrà essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se del collegio fanno parte più membri iscritti nel ruolo dei revisori assume la presidenza il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili; in ogni caso, alla scadenza del mandato, permangono nell'ufficio fino al subentro dei successori.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive del collegio, del consiglio di amministrazione o a tre assemblee, decade dalla carica e non può essere nominato nel triennio successivo.

Il collegio dei revisori, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche disgiuntamente. Ad essi si applicano, per analogia, i principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985, ed eventuali sue successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina degli amministratori e dei sindaci di istituzioni creditizie.

93A5421

DECRETO 17 settembre 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,875 per cento.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 17 settembre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A5498

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 gennaio 1993.

Determinazione delle modalità e del corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la consegna agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti dei modelli per la dichiarazione reddituale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero degli interni invierà i modelli per la dichiarazione reddituale o altre certificazioni, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la quale ne curerà la distribuzione ai minorati civili interessati a decorrere dal 1993.

Per il servizio reso, il Ministero degli interni corrisponderà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le seguenti tariffe postali vigenti all'atto dell'espletamento del servizio:

tariffa stampe non periodiche di primo porto per i modelli di dichiarazione reddituale o altre certificazioni non nominative;

tariffa lettera primo porto per tutte le certificazioni nominative.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente art. 1 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5425

DECRETO 21 giugno 1993.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio, dedicato a Temistocle Calzecchi Onesti, nel valore di lire 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1993, di un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1887 del 30 marzo 1993;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1993, un francobollo celebrativo delle manifestazioni per il centenario della radio, dedicato a Temistocle Calzecchi Onesti, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, su un fondo quadrettato, il ritratto di Temistocle Calzecchi Onesti ed il rivelatore di onde elettromagnetiche a limatura metallica ideato dallo scienziato.

In alto, è riprodotta un antenna radio stilizzata con la legenda «CENTO ANNI DI RADIO». Completano il francobollo la scritta «T. CALZECCHI ONESTI», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A5424

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 31 agosto 1993

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area sita nel comune di Salerno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale del 15 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 ottobre 1971 la zona denominata «Mazzo della Signora» sita nel territorio del comune di Salerno è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno con nota n. 18658 dell'8 settembre 1992 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un'area limitrofa alla summenzionata zona «Mazzo della Signora» e così delimitata: «partendo dall'intersezione tra il limite del vincolo *ex lege* n. 1497/1939, imposto con il citato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e la strada provinciale per Giovi, si raggiunge a quota 213,60 l'intersezione con l'impluvio diretto verso il mare. Si segue, poi, detto impluvio fino a raggiungere la circonvallazione di Salerno: seguendo la circonvallazione con direzione ovest, si raggiunge, su via Mattia Farina, il limite del vincolo imposto con il sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e di qui, lungo detto limite, il punto di partenza»;

Considerato che nella nota predetta la soprintendenza medesima ha evidenziato come l'area sopra perimetrata presenti caratteristiche paesistico-ambientali di rilevante interesse e costituisca un quadro naturale di non comune bellezza, in quanto la collina, ricoperta da diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea, appare ulteriormente impreziosita e caratterizzata dall'antica chiesa di S. Felice in Felline;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Salerno, cui la regione Campania con legge n. 10/1982 ha subdelegato le competenze in materia di bellezze naturali relative a provvedimenti inibitori ed imposizione di vincoli paesaggistici, è priva delle commissioni consultive necessarie per l'esercizio di tali poteri;

Considerata la necessità di integrare ed estendere il vincolo già esistente, al fine di poter mantenere la naturale continuità del paesaggio;

Considerata l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad uno specifico provvedimento di tutela, al fine di preservare le valenze ambientali presenti dalla prevista attività edificatoria;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo suddetto dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 21 giugno 1993;

Decreta:

L'area situata nel territorio del comune di Salerno, così perimetrata: «partendo dall'intersezione tra il limite del vincolo *ex lege* n. 1497/1939, imposto con il citato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e la strada provinciale per Giovi, si raggiunge, a quota 213,60 l'intersezione con l'impluvio diretto verso il mare Si segue, poi, detto impluvio fino a raggiungere la circonvallazione di Salerno: seguendo la circonvallazione con direzione ovest, si raggiunge, su via Mattia Farina, il limite del vincolo imposto con il sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e di qui, lungo detto limite, il punto di partenza»; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Salerno e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 31 agosto 1993

Il Ministro: RONCHEY

ALLEGATO A

93A5401

DECRETO 8 settembre 1993

Attivazione di discipline presso la Scuola archeologica italiana di Atene relative ai corsi di specializzazione per il triennio 1994-96.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 3 luglio 1993;

Tenuti presenti l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 1994 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 1994-96 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) archeologia e antichità egee;
3) numismatica greca e romana;
4) storia dell'architettura antica;
5) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
6) teoria e tecnica del restauro architettonico.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avrà durata triennale.

Roma, 8 settembre 1993

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

93A5427

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 settembre 1993

Disposizioni in materia di edilizia universitaria in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'art. 12, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 243.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale prevede, al primo comma, che «per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti»;

Visto l'art. 12, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, il quale prevede che «gli enti previdenziali di cui al comma 1 (dello stesso art. 12) possono dare attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto art. 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili»;

Visto il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 498/1992, il quale prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1 dello stesso art. 3;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiede alle università ed agli istituti pubblici di ricerca elementi di informazione in ordine a immobili da acquistare o da costruire ovvero a completamenti di opere di edilizia istituzionale (delle università o degli istituti pubblici di ricerca) in corso, per i quali le istituzioni stesse non dispongono già della occorrente

copertura finanziaria ovvero non abbiano la possibilità di reperire la copertura finanziaria stessa (per le Università statali anche con ricorso ai mutui con la Cassa depositi e prestiti), e per i quali le istituzioni stesse sono interessate a che i medesimi vengano realizzati da parte degli enti di previdenza e ad averli in uso o locazione finanziaria.

Nel caso di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare (su aree di proprietà delle università e degli istituti pubblici di ricerca) si deve intendere che le aree e i progetti e i manufatti già parzialmente realizzati vengono venduti agli enti di previdenza e le stesse strutture, come opere completate, vengono richieste dalle università o dagli istituti pubblici di ricerca in uso o locazione finanziaria.

Ove l'intervento sia costitutito da più lotti funzionali autonomi si farà riferimento soltanto a quelli in corso o da realizzare, con esclusione di quelli realizzati.

Gli importi derivanti da tali operazioni di vendita dovranno essere destinati al pagamento dei canoni di locazione, anche finanziaria, dovuti ai predetti enti di previdenza.

Le somme non utilizzate nel corso degli esercizi confluiranno nell'avanzo di amministrazione delle università o degli istituti di ricerca con destinazione prioritaria al pagamento dei suddetti canoni; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le università e gli istituti pubblici di ricerca possono essere autorizzati a destinare parte di tali somme al completamento di interventi relativi a lotti i cui lavori hanno avuto inizio.

Art. 2.

In relazione agli elementi di informazione pervenuti una commissione — costituita da tre rappresentanti di ciascuno dei dicasteri interessati, presieduta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato — individuerà, sulla base dei criteri appresso indicati, gli interventi per i quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica interesserà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che indicherà per ciascuno intervento l'ente di previdenza con il quale ciascuna istituzione (entrambi nell'ambito della propria autonomia) potrà definire i contenuti del contratto relativo all'uso o alla locazione finanziaria degli immobili (nonché alla eventuale vendita di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare, come sopra indicato nel precedente art. 1).

La vendita, da parte delle università e degli istituti pubblici di ricerca agli enti di previdenza, di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare, deve essere preceduta dalla stima dell'ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale deve inoltre stimare il valore degli immobili da concedere in uso o in locazione finanziaria, da parte degli enti di previdenza, alle università ed agli istituti pubblici di ricerca.

Art. 3.

La commissione dovrà individuare, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, gli interventi nell'ambito delle tipologie e secondo l'ordine di priorità appresso indicati:

1) completamento di interventi, i cui lavori hanno avuto inizio, costituiti da un unico lotto o da più lotti divisibili;

2) completamento di interventi, i cui lavori hanno avuto inizio, costituiti da più lotti indivisibili;

3) realizzazione di interventi progettati dalle università e dagli istituti pubblici di ricerca, costituiti da un unico lotto o da più lotti divisibili, i cui lavori non hanno avuto inizio ma siano suscettibili di immediata realizzazione;

4) realizzazione di interventi progettati dalle università o dagli istituti pubblici di ricerca costituiti da più lotti indivisibili, i cui lavori non hanno avuto inizio ma siano suscettibili di immediata realizzazione;

5) acquisto di immobili già realizzati o di immobili da realizzare già progettati da terzi su aree degli stessi, compresi eventuali interventi di adeguamento per l'uso istituzionale (tali immobili dovranno già avere destinazione urbanistica per l'uso istituzionale ovvero per uso affine, tale da ritenere agevole l'ottenimento della occorrente modificazione).

Nell'ambito delle predette tipologie di interventi hanno comunque carattere prioritario, nel seguente ordine, quelli relativi alle seguenti isituzioni:

A) Università statali istituite in attuazione dei piani di sviluppo delle Università 1986-90 e 1991-93, in particolare la seconda Università di Napoli e la terza Università di Roma.

B) Università e Politecnico di Milano, per la costituzione di poli nell'area urbana della città di Milano, in vista della loro aggregazione in nuove istituzioni (piano di sviluppo 1991-93).

C) Facoltà e corsi di laurea il cui funzionamento ha avuto inizio nell'anno accademico 1986-87 e successivi, in sede diversa da quella dell'Università.

Per gli interventi relativi alle altre istituzioni deve essere seguito l'ordine di priorità riportato nel primo comma del presente articolo; nell'ambito della stessa priorità si tiene conto (relativamente alle università), quale indice di carenza, del parametro di ripartizione dei fondi per l'edilizia universitaria calcolata utilizzando la metodologia a suo tempo elaborata dal Comitato centrale per l'edilizia universitaria — legge 6 marzo 1976, n. 50 — (situazione edilizia rilevata al 1° giugno 1988).

Roma, 6 settembre 1993

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5426

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 settembre 1993, n. 39.

Atti preliminari all'attuazione della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

Nelle more dell'approvazione della legge comunitaria 1993, recante, fra l'altro, la delega al Governo per l'attuazione della direttiva in oggetto, lo scrivente ritiene opportuno provvedere, in via preliminare, all'identificazione degli stabilimenti in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla direttiva medesima.

A tal fine, i responsabili legali degli stabilimenti, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla direttiva 92/46/CEE, sono invitati a far pervenire allo scrivente Ministero, entro il 1° novembre 1993, autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato *A* oppure *B*.

L'allegato *A* riguarda gli stabilimenti in possesso dei requisiti suindicati per i quali, ovviamente, non è stata presentata istanza di deroga, ai sensi della circolare n. 42 del 22 dicembre 1992.

L'allegato *B* riguarda gli stabilimenti, che a suo tempo hanno presentato istanza di deroga ai sensi della circolare n. 42 del 22 dicembre 1992, ma che attualmente, essendo stati completati i lavori di ristrutturazione, sono in possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva 92/46/CEE.

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto ....
in qualità di responsabile legale dell'impresa ....

con sede legale in ....
dichiara sotto propria responsabilità che lo stabilimento della impresa suindicata, con sede in via ....
comune .... c.a.p. .... provincia ....
tel. .... U.S.L. competente per territorio ....
via .... comune ....
c.a.p. .... provincia .... tel. .... fax ....
destinato alla produzione dei prodotti di seguito elencati: ....
....
....
....
....

possiede tutti i requisiti previsti dalla direttiva 92/46/CEE per la produzione degli stessi.

Dichiara, inoltre, di non aver presentato istanza di deroga ai sensi della circolare n. 42 in data 22 dicembre 1992.

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto ....
in qualità di responsabile legale dell'impresa ....
....
con sede legale in ....
dichiara sotto propria responsabilità che lo stabilimento della impresa suindicata, con sede in via ....
comune .... c.a.p. .... provincia ....
tel. .... U.S.L. competente per territorio ....
via .... comune ....
c.a.p. .... provincia .... tel. .... fax ....
destinato alla produzione dei prodotti di seguito elencati: ....
....
....

possiede tutti i requisiti previsti dalla direttiva 92/46/CEE per la produzione degli stessi.

Dichiara, inoltre, di aver presentato istanza di deroga ai sensi della circolare n. 42 in data 22 dicembre 1992 e che i lavori di adeguamento dello stabilimento suindicato sono stati completati in data ....

Data ....

Firma ....

93A5503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, martedì 5 ottobre 1993, alle ore sedici, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura

93A5557

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante: «Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica».

Il decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante: «Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1993.

93A5550

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in San Juan de Portorico (USA) ed istituzione di un consolato onorario nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in San Juan de Portorico (USA) è soppresso dal 1° settembre 1993.

Art. 2.

E istituito in San Juan de Portorico, dal 1° settembre 1993, un Consolato onorario alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Miami.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

p. *Il Ministro:* FINCATO

93A5480

Limitazione delle funzioni al titolare del vice consolato onorario in Bilbao (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

La sig.ra Maria Concepción Rodriguez Baroni, vice console onorario in Bilbao (Spagna), con circostanza territoriale comprendente le province di Alava e Biscaglia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A5481

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Merano (Estrazione del 26 settembre 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Merano - estrazione del 26 settembre 1993, in Merano

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie N n. 17539 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Ali Baba»;

2) Biglietto serie Q n. 41704 di lire 500 milioni abbinato al cavallo «Miocamen»;

3) Biglietto serie V n. 16952 di lire 200 milioni abbinato al cavallo «Tullanahogue»,

4) Biglietto serie C n. 30818 di lire 150 milioni abbinato al cavallo «Le Pic Montaigu»;

5) Biglietto serie N n. 55235 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Une Risette».

Premi di lire 50 milioni cadauno

Biglietto	serie	A	n. 01680	Biglietto	serie	L	n. 39384
»	»	C	» 43292	»	»	O	» 38382
»	»	D	» 38664	»	»	P	» 15059
»	»	F	» 56991	»	»	P	» 64872
»	»	F	» 06325	»	»	Q	» 49703

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno

Biglietto serie	B	n.	07652	Biglietto serie	M	n.	72600
» »	C	»	15020	» »	O	»	29940
» »	D	»	18126	» »	O	»	80335
» »	D	»	37273	» »	S	»	60456
» »	E	»	39782	» »	S	»	95331
» »	E	»	71230	» »	T	»	31930
» »	G	»	41765	» »	V	»	36137
» »	G	»	98131				

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie N n. 17539 L. 3 000 000,
2) Biglietto serie Q n. 41704 L. 2 000 000·
3) Biglietto serie V n. 16952 L. 1 000 000
4) Biglietto serie C n. 30818 L. 800 000,
5) Biglietto serie N n. 55235 L. 700 000

Ai venditori degli ulteriori dieci premi di prima categoria L. 600 000 ciascuno

Ai venditori dei quindici premi di seconda categoria L. 400 000 ciascuno

93A5504

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata

Cesarino Morosi — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo Nobile esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche — Livorno, 19 agosto 1991

Operatore di polizia municipale Emanuele Conte — Con grande coraggio ed altissimo senso civico metteva più volte a repentaglio la propria incolumità per proteggere quella dei cittadini e per assicurare malfattori alla giustizia, prodigandosi, generosamente ed instancabilmente, nell'alleviare le altrui sofferenze Oria (Brindisi), 1975-1993

93A5408

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sig. Richard Fontana con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un compagno in procinto di annegare. Nel disperato tentativo veniva però trascinato dall'impeto delle correnti, perdendo la giovane vita Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche, spinti fino all'estremo sacrificio» — Torrente Talvera (Bolzano), 7 maggio 1992

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al sig. Luis Avagnina con la seguente motivazione «Con sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione in cui si era sviluppato un incendio, per porre in salvo un uomo anziano, riuscendo a scaraventare all'esterno una bombola di gas che esplodeva pochi istanti dopo. Nobile esempio di grande altruismo e non comune coraggio» — Bordighera (Imperia), 4 febbraio 1993

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al sig. Vito Stufano con la seguente motivazione: «Con grande senso del dovere e non comune ardimento, seppur disarmato, affrontava un individuo armato di coltello che stava perpetrando una rapina, favorendone successivamente l'arresto» — Giovinazzo (Bari), 15 maggio 1992

93A5409

Conferimento della personalità giuridica civile all'istituto Figlie del Cuore di Gesù, in Trento, ed autorizzazione allo stesso ad acquistare un immobile e ad accettare la devoluzione del patrimonio di altro ente religioso.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1993, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'istituto Figlie del Cuore di Gesù, con sede in Trento L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad acquistare un immobile sito in Trento descritto nella perizia giurata 29-30 settembre 1988 del geom Dario Mauro e valutato L. 75 500 000 dall'ufficio tecnico erariale di Trento, nonché, autorizzato ad accettare la devoluzione dei beni mobili ed arredi per L. 15 000 000, di valori mobiliari per L. 288 123 738 e un complesso immobiliare sito in Trento, via Gardini, per un valore di L. 1 030 000 000 provenienti dalla estinta associazione Figlie del Cuore di Gesù in Trento

93A5482

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, *si rende noto che* le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
53 BS	«L'orafo» di Ciocca Claudio Maurizio	Rivoltella D/G
1492 MI	F.lli Wenk S.n.c. di Orazio e Massimiliano ed Enzo Camillo Wenk	Milano

93A5484

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo n. 2 di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto n. 447 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di una pianola del valore di L. 200 000 disposta dal sig. Aldo Poneti.

93A5435

Autorizzazione al circolo n. 6 di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto n. 614 del 16 agosto 1993 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico del circolo n. 6 di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di una stampante per computer del valore di L. 500 000 disposta dalla Cassa di risparmio di Firenze

93A5436

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia anatomico-chirurgica, in Perugia

Con decreto ministeriale 13 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 312, è stato approvato il nuovo statuto dell'Accademia anatomico-chirurgica, con sede in Perugia

93A5437

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro studi di estimo e di economia territoriale», in Firenze.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 313, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro studi di estimo e di economia territoriale - Ce.S.E.T.», con sede in Firenze e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A5438

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 8 aprile 1993, l'Università di Ancona è stata autorizzata ad accettare dalla defunta sig.ra Matilde Gentili un legato consistente in un locale ad uso negozio, attualmente adibito a bar, sito in Castelfidardo, piazza Don Minzoni, 5 (catastalmente piazza della Vittoria n. 3), censito al nuovo catasto edilizio urbano di detto comune alla partita 285, foglio 20, mappale 50, sub. 5, cat. C/1, al quale è stato attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Ancona un valore di L. 80.000.000.

93A5439

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° ottobre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1596,15
ECU	1845,95
Marco tedesco	972,67
Franco francese	278,95
Lira sterlina	2382,25
Fiorino olandese	866,01
Franco belga	44,918
Peseta spagnola	12,054
Corona danese	240,67
Lira irlandese	2277,55
Dracma greca	6,756
Escudo portoghese	9,455
Dollaro canadese	1197,41
Yen giapponese	14,985
Franco svizzero	1111,91
Scellino austriaco	138,24
Corona norvegese	222,60
Corona svedese	196,00
Marco finlandese	272,66
Dollaro australiano	1034,62

93A5558

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trasferimento della sede sociale del Consorzio interregionale cooperative lavoratori edili, in Napoli

Con decreto 27 aprile 1993 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stato approvato il trasferimento della sede sociale del Consorzio interregionale cooperative lavoratori edili (Consorzio I.C.L.E.), dalla via Medina n. 40, in Napoli, alla via Fulvio Rennella n. 113, in Caserta, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente in data 21 luglio 1988.

93A5483

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Coop. Apuana, con sede in Vagli di Sotto (Lucca) e unità di Vagli di Sotto (Lucca), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 ottobre 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirio Panel, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unità di Montevarchi (Arezzo) e S. Casciano Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993

Nota integrativa acquisita in data 7 aprile 1993

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993

Contributo addizionale no, amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 11 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano, unità di Crescenzago (Milano) e San Salvo (Chieti), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.D.A., con sede in Milano e unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 28 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 aprile 1993,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Divisione Unione (Milano) per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 luglio 1993,

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Afl Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano) e unità di Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck nastri dal 1° gennaio 1993 *Falck Vittoria*, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) - Divisione Vittoria, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck nastri dal 1° gennaio 1993 *Falck Vobarno*, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda energia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mila Schon, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

2) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale Enel, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

4) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

6) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

7) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

8) Area nel comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

9) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

10) Area industriale di Portovesme (Cagliari). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

12) Area industriale di Portovesme (Cagliari). Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel. Lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

13) Area del porto canale - zona Giorgino (Cagliari). Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

14) Area del comune di Salerno — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del Mercato ittico di Salerno - finanziamenti della Camera di commercio - resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

15) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/1971, lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

16) Area del comune di Cagliari. Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla, lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura artigiana calzature Mac Baren's, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Speedline, con sede in Tabina di S. Maria di Sala (Venezia) e unità di Tabina di S. Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Imballplast, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità di Bolzano, Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ar.Te.Ca., con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e unità di S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12994/7 del 14 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Star Daniel, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Navalsud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.

93A5434

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 25 settembre 1993 recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994 da assegnare agli aventi diritto per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la data e la firma deve intendersi aggiunto il seguente allegato

«MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, art. 2 - *Consolidamento.*

Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., codice fiscale n 00443630587.

Data presentazione dichiarazione	Esercizio	Credito IRPEG	Interessi al 31 dicembre 1993		Totale	80%
			%	Importo		
24 giugno 1988. . . .	1987	369.797.149.000	44	162.710.745.000	532.507.894.000	
23 giugno 1989. . . .	1988	391.907.636.000	35	137.167.673.000	529.075.309.000	
22 giugno 1990. . . .	1989	387.606.833.000	26	100.777.776.000	488.384.609.000	
24 giugno 1991. . . .	1990	405.027.957.000	17	68.854.752.000	473.882.709.000	
Totali		1 554.339 575.000	—	469.510.946.000	2.023.850.521.000	1.619.080.416 000

Perdita dell'esercizio chiuso nel 1991: L. 343.256.393.469.

N B. — Per i mod. 760 prodotti dopo il 30 giugno l'ammontare degli interessi è ridotto del 4,5% (1° semestre)».

93A5513

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134* - **BOLOGNA, Libreria Ceruti, *piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 345.000
- semestrale L 188 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L 63 000
- semestrale L 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee
- annuale L. 193.000
- semestrale L. 105 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale L. 63.000
- semestrale L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 193.000
- semestrale L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 664.000
- semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avra diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189